

**DIRETTIVA 98/55/CE DEL CONSIGLIO**

del 17 luglio 1998

**che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando che la direttiva 93/75/CEE <sup>(4)</sup> non prevede espressamente disposizioni applicabili al trasporto per mare di materiali radioattivi, di cui alla risoluzione A.748(18) dell'Organizzazione marittima internazionale, concernente la raccolta delle norme di sicurezza per il trasporto in fusti di combustibile nucleare irradiato, plutonio e scorie altamente radioattive a bordo di navi (raccolta INF);

considerando che è necessario rafforzare la sicurezza in mare e la prevenzione dell'inquinamento marino in relazione al trasporto di combustibile nucleare irradiato, plutonio e scorie altamente radioattive;

considerando che è essenziale, per esigenze di chiarezza, includere la raccolta INF nell'elenco di convenzioni, codici, raccolte e risoluzioni internazionali di cui all'articolo 2 della direttiva; che la maggiore chiarezza consentirà alle autorità competenti di disporre di opportune informazioni sulla natura ed ubicazione a bordo dei materiali radioattivi trasportati e quindi permetterà loro di contribuire a prevenire e ridurre al minimo il rischio di incidenti per le navi che trasportano tali materiali;

considerando che la notifica della classe INF della nave, che fa riferimento al quantitativo totale di materiali radioattivi che può essere trasportato a bordo, fornirà

informazioni più precise alle autorità competenti, contribuendo in tal modo a migliorare la loro risposta in caso di incidenti marittimi che coinvolgano materiali radioattivi;

considerando che dovrebbe essere possibile modificare gli allegati I e II della direttiva 93/75/CEE con una procedura semplificata in funzione dell'evoluzione del diritto internazionale, in particolare delle modifiche apportate alle convenzioni e ai codici, raccolte e risoluzioni internazionali non contemplati all'articolo 2 di detta direttiva e che sono entrate in vigore dopo l'adozione di quest'ultima; che tali modifiche, tuttavia, non dovrebbero estendere il campo di applicazione della presente direttiva né alterare gli obblighi di notifica contemplati dalla direttiva e, in particolare, non comportano l'estensione delle condizioni di notifica da essa previste alle navi in transito; che per tali modifiche la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva sembra essere la più idonea; che l'articolo 11 dovrebbe essere integrato a tal fine;

considerando che il contenuto degli allegati I e II della direttiva 93/75/CEE dovrebbe essere modificato per tener conto delle convenzioni, codici, raccolte e risoluzioni internazionali non contemplati all'articolo 2 ed entrati in vigore dopo la data di adozione della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 93/75/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2:

— alla lettera c), dopo le parole «codice IMDG» è inserito il seguente testo:

«, inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF»;

— è inserito il seguente paragrafo:

«i) "raccolta INF": il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, in vigore al 1° gennaio 1998»;

— le lettere i), j) e k) diventano rispettivamente j), k) e l).

<sup>(1)</sup> GU C 334 dell'8. 11. 1996, pag. 11 e GU C 264 del 30. 8. 1997, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU C 133 del 28. 4. 1997, pag. 7.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo espresso il 24 aprile 1997 (GU C 150 del 19. 5. 1997, pag. 31), posizione comune del Consiglio dell'11 dicembre 1997 (GU C 23 del 23. 1. 1998, pag. 6) e decisione del Parlamento europeo dell'11 marzo 1998 (GU C 104 del 6. 4. 1998).

<sup>(4)</sup> GU L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/34/CE della Commissione (GU n. L 158 del 17. 6. 1997, pag. 40).